

È vero, io conservo il diritto della privativa della pesca; ma osservate che vi ha una gran differenza tra il darlo ai comuni ed il conservarlo a favore di un privato; il comune non può esso esercitare questo diritto, conviene che lo conceda per appalto a qualche società di speculatori, d'intraprenditori, di armatori; quindi vi sarà un numero maggiore d'individui i quali parteciperanno al lucro di questa pesca, invece di cumularne i vantaggi sopra un solo. Il comune poi, assicurandosi una rendita mediante l'affitto di questi diritti di pesca, sarà in grado di diminuire la gravità e le imposte dei suoi amministrati.

Sicchè, se da un lato il pescatore si vede ristretto in certa guisa nell'esercizio del suo mestiere, dall'altro è sgravato dal peso delle gabelle od imposte comunali.

Ecco la differenza che passa tra l'esercizio di un privilegio privato e quello a favore di tutta una comunità; l'esercizio di un privato è a beneficio di un solo individuo, mentre l'esercizio di una comunità va in vantaggio di molti, e questo è anche più consentaneo ai principii della legge stessa del 1806 la quale dice: « Sono per ora conservati quei diritti proibitivi che le università del regno hanno imposto a sè stesse ed ai loro concittadini per contribuire colla loro rendita ai pubblici pesi, e ciò sintantochè sarà stabilito diversamente. »

Secondo questo principio io credo dunque che il diritto di pesca privilegiata a favore di un comune non possa essere oggetto di discussione.

Però sento oppormi che in Sicilia le cose sono ben diverse; che colà è un altro paio di maniche; che in Sicilia la tonnaia è una proprietà come tutte le proprietà, inviolabile e sacra; che non possiamo toccarla, che dobbiamo lasciarla come si trova, perchè ogni alterazione sarebbe un cattivo esempio di socialismo, di comunismo e peggio! Vediamo se queste condizioni eccezionali siano giustificate: prima di tutto domanderei ai possessori delle tonnaie di Sicilia: d'onde vi proviene questo possesso? Certo non da altra sorgente che dalle feudalità. I proprietari della Sicilia, o signori, principi, conti e marchesi hanno conservato questo diritto, come lo conservarono in altri luoghi gli ex-baroni. La sua provenienza quindi è sempre sospetta e caduca.

In secondo luogo, come esercitano questo diritto di privativa? A danno dei comuni, a danno dei pescatori; dunque havvi sempre la medesima ingiustizia. Epperò se la provenienza è feudale, se è conseguenza dell'antico feudalismo ed una privativa contraria ad ogni diritto d'eguaglianza civile, che impedisce ai cittadini l'esercizio del loro mestiere legittimo, onesto, io domanderei che differenza passa fra le tonnaie di Sicilia e quelle delle provincie continentali. Io reclamerei anche dal Governo una tale privativa, se il Governo la possedesse, perchè lo Stato non ha il diritto d'imporre delle privative ai comuni, salvo che sieno privative che colpissero tutti indistintamente. L'accordare una privativa ad uno e non ad un altro sarebbe un favoritismo inqualificabile.

Lo Stato ha il diritto di concedere delle privative quando si tratta, per esempio, d'utilità pubblica; così c'è la privativa del sale, del tabacco, della polvere da sparo, della carta bollata, e che so io. E queste sono privative giustificate dalle necessità della finanza pubblica, dalle ragioni di utilità pubblica.

Può il Governo concedere delle privative di strade ferrate, perchè queste facilitano le comunicazioni, animano il commercio, sviluppano la forza, accrescono la vita del paese. Può dare una privativa quando si tratta di un fomento al progresso, al miglioramento delle arti, delle manifatture, e sempre temporaneamente. Ma la pesca del tonno non ha nessuna

di queste qualità; non si tratta di un incoraggiamento all'industria, di perfezionare e d'incoraggiare la civiltà, perchè la pesca del tonno si è fatta sempre in quel modo, e, mondo durante, si farà sempre in quel modo; sempre le stesse reti, le stesse funi, le stesse ancore; io non credo che ci voglia un gran talento a pescare il tonno. Una tale privativa a favore di un privato non è sostenuta da alcun motivo di utilità pubblica, anzi ci è un danno pubblico, quale si è quello di privare migliaia di pescatori dell'esercizio del primo dei loro diritti di natura, del diritto di vivere.

Ma, si dice, la Sicilia possiede ciò da secoli: ed io risponderò che non è vero. La stessa Costituzione del 1812, che colle feudalità aboliva ogni diritto proibitivo, sopprimeva implicitamente anche le tonnaie a vantaggio dei privati; che se queste continuano a rimaner loro, si deve al favore di un Governo dominato dallo spirito di un favoritismo aristocratico; ed in fatti furono necessarie altre leggi posteriori del 1817, del 1834 e del 1836, perchè altri residui delle feudalità fossero sradicati. Molto meno si può invocare il sussidio della prescrizione; e perchè i comuni rivendicarono sempre con appositi riclami i loro diritti, e perchè, quand'anche non l'avessero fatto, essendo essi perpetuamente pupilli, non si può opporre a loro detrimento nessuna prescrizione, fosse anche centenaria. Sotto tutti questi rapporti io mi lusingo, quindi, che la Camera voglia essere abbastanza giusta, da prendere in considerazione il mio progetto di legge.

Se non che ci è un articolo sul quale fa d'uopo, o signori, che richiami la vostra attenzione, ed è questo.

I proprietari che attualmente posseggono le tonnaie hanno diritto ad un risarcimento, ad un equivalente di ciò che perdono? Io, nel mio disegno di legge, aveva, in verità, negato questo diritto: ora sono rivenuto nella mia idea primitiva, e presenterò un emendamento a questo riguardo. Ma dichiaro francamente nello stesso tempo che io sono rivenuto, non perchè credessi ingiusto il concetto primitivo, tutt'al contrario, ma per semplificare la questione, e per togliere certi scrupoli che sentiva susurrare da vari lati; poichè, in quanto al resto, io credo anche adesso sinceramente che il compenso non si debba dare.

Spiegherò la mia opinione. Quando diciamo compenso, diciamo perdita. Non si ha diritto a compenso quando non vi è perdita. Ora, gli attuali possessori delle tonnaie, che perderebbero, venendone privati? Essi (generalmente parlando e salva qualche eccezione) non ne fecero acquisto, mediante sborso di capitali, mediante compra-vendita; essendo il privilegio residuo di feudalità, se pagarono originariamente qualche cosa, si fu per avere l'investitura del feudo, non del singolo diritto della pesca del tonno. Questa pesca è un uso che i baroni si sono attribuito; dimodochè, se hanno perduto il feudo, non perderebbero niente di più a venir privati anche del privilegio di questa pesca.

Ma io ammetto che l'avessero comprato: signori, da tanti secoli che posseggono questo privilegio, essi ne hanno ritratte somme sì vistose da essersi indennizzati le mille volte di quanto hanno originariamente pagato, supposto che qualche cosa avessero pagato.

Un onorevole deputato siciliano mi diceva confidenzialmente che egli, o qualche suo parente, non ricordo bene, possiede una tonnaia che da trent'anni è in completo *deficit*. Bisogna dire che questa tonnaia sia maledetta da Dio e dagli uomini, perchè, per quante tonnaie io mi conosca, tutte sono ricchissime. Io ne conosco cinque, tre sul continente meridionale, due in Sicilia, le tonnaie di Macerata, del Pizzo, di Monteleone, di Marzamemi e Capopassaro. Ebbene, o signori,